

Delibera n. 190 del 10/12/2008

Oggetto: D.G.R. 1773/94. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI CAMPI GARA PERMANENTI E TEMPORANEI E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA AGONISTICA.

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 10 Dicembre 2008 alle ore 15:10, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede Luca GOZZOLI, Presidente del Consiglio Provinciale, con l'assistenza del Segretario Generale Giovanni SAPIENZA.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 21 membri su 31, assenti n. 10. In particolare risultano:
(P=Presente A=Assente)

ANNOVI ENRICHETTA	P	MALAVASI MARISA	A
BARBIERI FRANCA	P	MANTOVANI IVANO	P
BARBIERI GIORGIO	P	MAZZI DANTE	A
BERGIANI CLAUDIO	P	MOSCA FABIO	P
BERTACCHINI GIANCARLO	P	ORI FRANCESCO	A
BERTOLINI GIOVANNA	P	ORLANDI ANTONELLA	A
CASELLI LUCA	A	RIZZI LELLA	P
CAVAZZUTI MAURO	P	ROCCO FRANCESCO	P
FALZONI CESARE	A	SABATTINI EMILIO	A
GOZZOLI LUCA	P	SEVERI CLAUDIA	A
GUAITOLI GIOVANNA	P	SIROTTI ANDREA	P
IMPERIALE ALDO	P	TAGLIANI TOMASO	P
LIOTTI CATERINA RITA	P	TELLERI WALTER	P
LUGLI STEFANO	A	TOMEI GIAN DOMENICO	A
MALAGUTI ELENA	P	VACCARI GIUSEPPE	P
MALAVASI DEMOS	P		

Si dà atto che sono presenti altresì, ai sensi dell'art. 29 comma 2 dello Statuto della Provincia, gli Assessori:

CALDANA ALBERTO, CAVICCHIOLI GIANNI, COSTI PALMA, FACCHINI SILVIA, GRANDI BENIAMINO, MALETTI MAURIZIO, PAGANI EGIDIO

Il Presidente, constatato che il Consiglio si trova in numero legale per poter validamente deliberare, pone in trattazione il seguente argomento:

D.G.R. 1773/94. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI CAMPI GARA PERMANENTI E TEMPORANEI E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA AGONISTICA.

Oggetto:

D.G.R. 1773/94. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI CAMPI GARA PERMANENTI E TEMPORANEI E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA AGONISTICA.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

esaminata l'allegata proposta di deliberazione n. 177/2008 concernente l'oggetto e ritenuta meritevole di approvazione;

visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal dirigente responsabile del servizio interessato, in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali;

in esito a votazione per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	N. 21
ASTENUTI	N. 4 (Lega Nord: Barbieri; P.L.-PdL: Tagliani; Forza Italia-PdL: Annovi, Bertolini)
FAVOREVOLI	N. 17 (R.C. - Verdi - P.D.)

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione "D.G.R. 1773/94. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI CAMPI GARA PERMANENTI E TEMPORANEI E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA AGONISTICA." nel testo che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

PROVINCIA DI MODENA

Per allegato vedere il Volume
degli allegati al n. 4066

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luca Gozzoli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giovanni Sapienza

La presente deliberazione è pubblicata in copia conforme all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, dalla data sotto indicata.

Modena, 12/12/2008

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giovanni Sapienza

Assessorato: AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE
Relatore: CALDANA ALBERTO

SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE E POLITICHE FAUNISTICHE

Oggetto: D.G.R. 1773/94. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI CAMPI GARA PERMANENTI E TEMPORANEI E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA AGONISTICA.

La Legge Regionale 22/02/1993 n.11 e successive modifiche ed integrazioni (che stabilisce le Norme per la tutela e sviluppo della fauna ittica e la regolazione della pesca in Emilia Romagna), all'art. 23, c.2 stabilisce che la Regione, su proposta delle Province, approva il piano di allestimento dei campi gara permanenti e l'indicazione dei tratti dei corsi d'acqua in cui possono essere individuati campi gara temporanei, al c. 5 stabilisce inoltre che le Province affidano la gestione dei campi gara per periodi triennali alle associazioni piscatorie, secondo modalità e impegni concordati.

La D.G.R. 1773 del 10/05/1994 stabilisce che le Amministrazioni provinciali, nel concedere i campi gara in gestione, dovranno emanare apposite direttive alle quali gli organizzatori dovranno attenersi; in particolare tali direttive devono contenere indicazioni in merito a:

- Definizione del numero di pescatori ammissibili per ogni gara, in rapporto alle caratteristiche del campo gara nonché alla sua collocazione territoriale;
- Indicazione circa le modalità di ripopolamento con particolare attenzione alle misure del pesce da immettere ed alle condizioni sanitarie dello stesso;
- Quantitativi di pasturazione pro-capite ammessi tenendo conto della collocazione territoriale dei campi di gara nonché di eventuali norme dispositive delle autorità competenti per scopi sanitari o idraulici;
- Indirizzi circa la congruità degli oneri relativi alle iscrizioni e alla partecipazione alle gare di pesca.

La bozza del "Regolamento provinciale per la gestione dei campi gara permanenti e temporanei e l'organizzazione dell'attività di pesca sportiva agonistica" è stata sottoposta alla Commissione di Bacino del Fiume Panaro in data 3 Luglio 2008 e alla Commissione di gestione ittica della zona "Fiume Secchia modenese" in data 10 Luglio 2008, riportando in entrambi i casi parere favorevole.

Il "Regolamento per la gestione dei campi gara permanenti e temporanei e l'organizzazione dell'attività di pesca sportiva agonistica" è stato sottoposto a valutazione di incidenza secondo quanto riportato nel documento prot. 101648 class. 15.3.8.1.

La Commissione Consiliare "Controllo e Garanzia" ha esaminato la bozza di regolamento in data 11/11/2008.

La 3^a Commissione Consiliare ha esaminato la bozza di regolamento in data 1/12/2008.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rita Nicolini.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Dott. Giovanni Rompianesi.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Ambiente e sviluppo sostenibile della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione o accertamento di entrata o variazione del patrimonio.

Per quanto precede,

Il Dirigente NICOLINI RITA

PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE

- 1) di approvare il documento "regolamento provinciale per la gestione dei campi gara permanenti e temporanei e l'organizzazione dell'attività di pesca sportiva agonistica" costituito dai seguenti elaborati che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - Regolamento provinciale per la gestione dei campi gara permanenti e temporanei e l'organizzazione dell'attività di pesca sportiva agonistica";
 - Valutazione di incidenza;
 - Tav. 1 a "Campi gara – assetto attuale";
 - Tav. 1 b "Campi gara – assetto attuale";
 - Tav. 1 c "Campi gara – assetto attuale";
 - Georeferenziazione dei tratti per cui è stata chiesta variazione d'estensione sui canali Cavo Lama e Fossa Raso;
 - Cartografia di dettaglio Cavo Lama e Fossa Raso – assetto attuale;
 - Cartografia di dettaglio Cavo Lama e Fossa Raso – nuovo assetto;
 - Cartografia Cavo Lama centrale 1;
 - Cartografia Cavo Lama centrale 2;
 - Cartografia Cavo Lama inferiore 1;
 - Cartografia Cavo Lama inferiore 2;
 - Cartografia Cavo Lama superiore;
 - Cartografia Cavo Lama Carpi 1;
 - Cartografia Cavo Lama Carpi 2;
 - Cartografia Fossa Raso;
- 2) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

ED ESPRIME PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

[X] FAVOREVOLE

Proposta n. 177/2008

Oggetto: D.G.R. 1773/94. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI CAMPI GARA PERMANENTI E TEMPORANEI E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA AGONISTICA.

Classifica: 15-03-01

Pagina 3 di 3

NON FAVOREVOLE

NOTE:
[NOTE]

F.to Il Dirigente NICOLINI RITA



Provincia di Modena

Servizio Pianificazione ambientale e Politiche faunistiche

telefono 059 209 429 fax 059 209 464

viale Jacopo Barozzi 340, 41100 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Regolamento provinciale per la gestione dei campi gara permanenti e temporanei e l'organizzazione dell'attività di pesca sportiva agonistica

(L.R. 11/93, art. 23; D.G.R. 1773/94)

1. Organizzazione dell'attività agonistica

Il presente regolamento contiene le direttive provinciali per la regolamentazione dell'attività di pesca sportiva agonistica ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 22 febbraio 1993 n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna" e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1773 del 10 maggio 1994.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le prescrizioni definite nelle norme citate nonché nella normativa di riferimento.

2. Gestione dei campi gara

I campi gara istituiti sul territorio provinciale con D.G.R. 1551/94 e quelli successivamente individuati ai sensi della L.R. 11/93 art 23 c. 2 sono affidati dalla Provincia alle associazioni piscatorie riconosciute ai sensi dell'art. 3 L.R.11/93 previa sottoscrizione di una convenzione con validità triennale che stabilisca modalità e impegni per la gestione dei citati campi di gara.

Allo scadere della convenzione l'Associazione concessionaria dovrà fornire alla Provincia un dettagliato resoconto dell'attività svolta.

Qualora vi siano richieste da parte di più associazioni piscatorie la Provincia deciderà l'affidamento in gestione valutando:

- Assenza di richiami notificati da parte del competente Servizio provinciale e/o di sanzioni comminate nel triennio precedente dagli Organi preposti, direttamente collegate ad incuria o cattiva gestione dei Campi gara e/o al mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento;
- Presentazione di una proposta gestionale per il triennio di affidamento;
- Valutazione dell'attività svolta durante eventuali affidamenti precedenti.

La richiesta di rinnovo della convenzione di affidamento e/o nuove richieste di affidamento dovranno pervenire alla Provincia entro e non oltre i 90 giorni precedenti l'inizio della stagione agonistica di scadenza della Convenzione, onde poter procedere alle valutazioni soprariportate.

Gli organizzatori delle singole manifestazioni sportive svolte nei campi gara o loro tratti dovranno curarsi di tabellare preventivamente il tratto interessato dalla competizione, indicando l'orario di inizio e di termine della stessa.

Nei campi gara permanenti e temporanei quando non sono in svolgimento attività agonistiche l'esercizio della pesca è libero, fatte salve limitazioni poste per motivi di conservazione dell'ambiente e di salvaguardia delle popolazioni ittiche autoctone.

I campi gara e loro tratti sono individuati dalla cartografia allegata al presente regolamento e da quelle successivamente prodotte ad integrazione di eventuali modifiche e sono denominati ciascuno con proprio nome al fine di evitare confusione nella loro identificazione.

La proposta di istituzione di nuovi campi gara permanenti o temporanei e le variazioni di qualsiasi natura apportate all'estensione o tipologia di campi gara esistenti o loro tratti dovranno essere sottoposte alla Commissione di Bacino del Fiume Panaro, alle Commissioni di gestione di zona ittica interessate, ove costituite, e condivise con i Comuni competenti per territorio.

L'associazione concessionaria avrà cura di divulgare il presente regolamento e la cartografia allegata e le sue eventuali future modifiche presso le società piscatorie.

3. Campi gara temporanei

I campi gara temporanei sono allestiti nei tratti di corso d'acqua individuati ai sensi dell'art. 23 della L.R. 11/93. Le gare nei campi gara temporanei sono soggette ad autorizzazione della Provincia nell'ambito del programma annuale di cui al punto 12 e non possono avere frequenza superiore a quanto prescritto al punto 5 del presente regolamento.

4. Numero massimo di partecipanti

Il numero massimo di presenze per giornata nei campi di gara in acque di cat. B è fissato in 500.

Il numero massimo di presenze per giornata nei campi di gara in acque di cat. C è fissato in 250.

Nel caso in cui più campi di gara siano istituiti sul medesimo corso d'acqua, il numero massimo di presenze per giornata sull'intero corpo idrico è fissato in 600 per le acque di cat. B e in 250 per le acque di cat. C.

La distanza minima fra due pescatori all'interno dei campi gara istituiti lungo i canali di bonifica è fissata in 9 metri durante lo svolgimento di competizioni autorizzate ed in 18 metri quando non sono in corso attività agonistiche previste dal calendario annuale.

La Provincia può porre restrizioni a tali limiti numerici per giustificati motivi legati alla conservazione dell'ambiente fluviale.

Queste e altre necessità di limitazioni circa il numero e la distanza fra i partecipanti che emergessero in fase di valutazione del calendario agonistico annuale verranno comunicate congiuntamente all'atto di approvazione del calendario stesso.

5. Frequenza delle competizioni

Nei campi di gara permanenti non possono essere dedicate alle competizioni più di tre giornate per settimana e massimo una giornata dedicata alle prove.

Nei campi di gara temporanei non possono essere svolte più di due giornate di gara ed una di prove in ogni mese solare.

Nei campi di gara permanenti o temporanei eventualmente individuati all'interno di aree di tutela ambientale quali Parchi, Riserve Naturali, Aree di Riequilibrio Ecologico, SIC, ZPS, non può essere svolta più di una giornata di gara ed una di prova per settimana nei campi permanenti e più di una giornata di gara ed una di prova in ogni mese solare nei campi temporanei.

6. Deroghe

Eventuali deroghe a quanto previsto ai punti 4 e 5 in merito a numero massimo di partecipanti e frequenza delle competizioni possono essere concesse dalla Provincia previa richiesta nell'ambito del programma annuale delle gare di cui al punto 12 e possono essere concesse solo per competizioni di importanza nazionale, con carattere di assoluta occasionalità.

A fronte della concessione di tali deroghe la Provincia dovrà richiedere sospensioni o riduzioni temporanee dell'attività del campo gara interessato o di tratti limitrofi collocati sullo stesso corpo idrico per favorire il riequilibrio ecologico del corso d'acqua.

7. Pesca

Le gare si svolgono di norma con il mantenimento del pesce in vivo e la liberazione dello stesso al termine della competizione, fanno eccezione le competizioni che prevedano per regolamento il trattenimento del pescato.

L'eventuale richiesta di trattenimento del pesce può essere autorizzata dalla Provincia sulla base delle conoscenze relative allo stato della fauna ittica nel tratto interessato.

E' vietato il mantenimento del pesce in vivo tramite l'utilizzo di nasse quando non sono in corso competizioni agonistiche autorizzate; nel caso in cui campi gara o tratti di essi ricadano in aree in cui siano presenti popolazioni di specie ittiche autoctone da tutelare è vietato sempre e comunque l'utilizzo di amo con ardiglione. Quando non sono in svolgimento gare autorizzate, lo smaltimento del pescato alloctono è a carico del pescatore.

8. Modalità di ripopolamento

Le immissioni di materiale ittico effettuate in occasione delle competizioni agonistiche non sono vincolate alle quantità stabilite dal Piano Ittico provinciale e dai programmi annuali di ripopolamento, esse vengono autorizzate dal competente ufficio provinciale all'atto della presentazione del calendario agonistico di cui al punto 12.

Qualora una competizione venga rinviata, una volta effettuata la semina del materiale pronto pesca non è più possibile immettere altro materiale per la data a cui la competizione è stata rinviata.

I ripopolamenti possono essere effettuati nella misura massima di 2,5 kg di pesce per ogni iscritto alla competizione.

Gli esemplari immessi devono essere di dimensioni uguali o superiori alla misura minima prevista per le singole specie dalla DGR 3544/1993 e provvisti della necessaria certificazione sanitaria rilasciata dai competenti uffici veterinari dell'Unità Sanitaria Locale, previa verifica delle condizioni sanitarie del pesce da immettere.

Le specie che possono essere immesse a scopo di ripopolamento sono quelle individuate dall'art. 1 della D.G.R. 27 Luglio 1993 n° 3544 (e succ. mod.).

I ripopolamenti con trota fario e trota iridea nei campi di gara a Salmonidi devono essere effettuati con materiale ittico certificato indenne da malattie infettive dei Salmonidi ai sensi del DPR 555/92 e successive modifiche.

Limitazioni a ripopolamenti con specie ittiche alloctone possono essere disposte laddove si ravvisi la necessità di tutela di specie di fauna autoctona di interesse conservazionistico.

In tutti i campi di gara permanenti e temporanei è fatto divieto di utilizzare scivoli per l'immissione del pesce.

9. Quantitativo pro-capite e tipologia di pasture ed esche ammesse

Per le gare nazionali facenti parte del campionato italiano e per le gare internazionali valgono i limiti di detenzione di esche e pasture definiti dalla DGR 3544/93.

Per le altre competizioni i limiti massimi pro-capite consentiti di detenzione e utilizzo di pastura sono i seguenti: in acque di cat. B, 2 kg di sfarinati e 1 kg di esche vive durante la competizione, 1 Kg di sfarinati e ½ Kg di esche vive durante le prove di competizioni autorizzate, limitatamente agli iscritti a tali competizioni; in acque di cat. C, 1 kg complessivo di esche e pasture.

Quando non sono in svolgimento competizioni agonistiche regolarmente autorizzate i limiti di pastura pro-capite sono i seguenti: 1 kg di esche vive. È fatto divieto di utilizzo di sfarinati al di fuori delle competizioni e delle giornate di prova ammissibili su ciascun tratto ai sensi dell'art.5 del presente regolamento.

È fatto divieto di utilizzo di mais e brecciolino.

È fatto divieto di utilizzo di pesce vivo quale esca.

I predetti quantitativi pro-capite potranno essere ulteriormente ridotti per motivi legati all'adempimento di eventuali norme dispositive delle autorità competenti per fini sanitari o idraulici.

Eventuali ulteriori limitazioni permanenti o temporanee inerenti la tipologia ed il quantitativo di esche e pasture ammesse potranno essere poste per motivi legati alla tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici; in particolare, al fine della valutazione del possibile impatto dovuto all'utilizzo di esche e pasture devono essere previste idonee azioni di monitoraggio della qualità delle acque e dei popolamenti ittici, effettuate dagli Enti competenti in materia secondo le linee disposte dal Piano ittico provinciale.

10. Limitazioni particolari

Nel caso in cui campi di gara o tratti di essi ricadano in zone classificate come SIC/ZPS, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

misure valide per tutte le ZPS:

- divieto di eliminazione o danneggiamento degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi, con particolare riferimento a maceri, pozze siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate e boschetti;
- svolgimento di attività di circolazione motorizzata di veicoli a motore al di fuori delle strade;
- distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri per uccelli;

misure valide per ZPS di acque lotiche:

- durante il periodo riproduttivo dell'avifauna divieto di taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea nell'arco dello stesso anno su entrambe le sponde dei corsi d'acqua e dei canali;

La Provincia si riserva la possibilità di sottoporre a valutazione di incidenza il calendario agonistico di cui all'art. 12, per motivi legati alla conservazione di zone SIC/ZPS in cui siano presenti campi di gara permanenti e/o temporanei; in tal caso le prescrizioni eventualmente indicate verranno comunicate congiuntamente all'atto di approvazione del calendario stesso.

Al di fuori di zone classificate come SIC/ZPS deve essere posta particolare cura nella conservazione degli elementi di particolare interesse naturalistico o paesaggistico segnalati dalla Provincia o dai Comuni territorialmente competenti.

La viabilità, accesso e sosta lungo i campi di gara temporanei e permanenti sono disciplinate dai regolamenti in materia posti in essere dai comuni territorialmente competenti.

I comuni od altre autorità competenti possono stabilire espressamente il divieto di circolazione con mezzi motorizzati ove lo ritengano necessario per ragioni di ordine pubblico, polizia locale, rurale, tutela della stabilità del suolo, sicurezza idraulica, fermo restando ogni altro divieto disposto a norma della legislazione vigente dalle autorità competenti.

11. Oneri per l'iscrizione

I limiti delle quote di partecipazione sono quelli definiti, a livello nazionale, dalla FIPSAS.

Nella quota di partecipazione l'Associazione organizzatrice può prevedere la quota destinata al rimborso delle spese di vigilanza e tabellamento sostenute ai sensi dell'art.14 del presente Regolamento.

12. Programma annuale gare

Le associazioni che gestiscono i campi di gara presentano alla Provincia, per l'approvazione, il programma delle gare per l'anno in corso entro e non oltre il 20 Febbraio per il calendario gare riguardante i canali di bonifica e il 15 marzo per il calendario gare trota torrente; la presentazione deve comunque avvenire con almeno 30 giorni di anticipo sulla prima gara programmata. Tale programma comprende:

- il calendario delle gare, articolato per campi di gara e settori degli stessi, comprensivo del numero di partecipanti ad ogni competizione e dell'indicazione della società organizzatrice di ciascun evento;
- i regolamenti delle competizioni che si svolgono con modalità diverse dai regolamenti nazionali ed internazionali approvati dal CONI;
- il programma dei ripopolamenti (relativo alle sole immissioni non incluse nel programma annuale di ripopolamento approvato dalla Provincia). Il programma dovrà essere articolato per punti d'immissione, relativi quantitativi di pesce da immettere, fornitori e, nel caso dei Salmonidi, specifica dell'accreditamento degli stessi ai sensi del DPR 555/92;

- dichiarazione attestante, sotto la responsabilità dell'associazione organizzatrice, che tutti i partecipanti alle competizioni siano soci della stessa.

La Provincia e la Società concessionaria potranno concordare l'invio del calendario delle gare in un opportuno formato digitale.

La Provincia approva entro 30 giorni il programma annuale delle gare previa valutazione della sua congruità rispetto alla normativa regionale e provinciale, agli indirizzi del Piano Ittico Regionale, del Piano Ittico Provinciale e alle prescrizioni stabilite nel presente provvedimento.

Eventuali variazioni e/o integrazioni al programma annuale devono essere inviate alla Provincia con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle date delle competizioni cui si riferiscono. Nel caso la Provincia non comunichi motivato diniego entro i successivi sette giorni le variazioni si intendono approvate.

Il Servizio pianificazione ambientale e politiche faunistiche inoltra per conoscenza il calendario gare annuale autorizzato e le eventuali variazioni ai Comuni territorialmente competenti ed al Corpo di Polizia Provinciale.

L'associazione concessionaria avrà cura di trasmettere alla Provincia copia delle autorizzazioni rilasciate alle società.

13. Pulizia dei campi gara e cura dell'ambiente

Al termine delle manifestazioni il campo gara deve essere lasciato pulito, è fatto divieto di abbandono di rifiuti di qualsivoglia genere ivi compresi i residui di pasture ed esche, i quali devono considerarsi come rifiuti e non possono pertanto essere abbandonati sul terreno e/o sversati nelle acque.

Le Società concessionarie sono tenute a far rispettare il presente divieto e sono responsabili della pulizia dei campi gara e del mantenimento delle condizioni dell'ambiente circostante.

Ai sensi della D.G.R. 1773 del 10/5/1994 c. 1 lett. g, devono a tal fine essere utilizzati contenitori idonei alla raccolta differenziata dei rifiuti.

14. Vigilanza

Ai sensi della D.G.R. 1773 del 10/5/1994 c. 1 lett. g, *"le Associazioni piscatorie devono individuare e rendere pubbliche le modalità d'uso e la delimitazione di ogni campo di gara, nonché assumersi l'onere dei compiti di vigilanza che si rendono necessari"*

Le Associazioni piscatorie, nell'assolvimento dei compiti anzidetti, dovranno avvalersi del personale autorizzato per legge a tali compiti, fatte salve le competenze degli Organi preposti alla vigilanza del territorio.

15. Sanzioni

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dal comma 9, art. 23 della L.R. 11/93 nonché tutte le altre previste dalle normative vigenti.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento non consentirà alla Società organizzatrice di ottenere l'autorizzazione ad organizzare gare per un periodo di due anni.



Provincia di Modena

Area Ambiente e Sviluppo sostenibile

telefono 059 209 403 fax 059 209 409

viale Jacopo Barozzi 340, 41100 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it

Prot. 201848 / 15.3.8.1

Modena, - 8 OTT. 2008

Alla c.a.
Dott. Rita Nicolini
Dirigente
Servizio Pianificazione ambientale e
politiche faunistiche

Oggetto: Regolamento provinciale per la gestione dei campi gara permanenti e temporanei e l'organizzazione dell'attività di pesca sportiva agonistica. Valutazione di incidenza.

In merito alla richiesta di valutazione di incidenza (prot. n. 97208 del 26/9/2008) relativa al "Regolamento provinciale per la gestione dei campi gara permanenti e temporanei e l'organizzazione dell'attività di pesca sportiva agonistica" ai sensi della L.R. 11/93, art. 23 e D.G.R. 1773/94, relativo all'intero territorio provinciale e che interessano direttamente i Siti di Rete Natura 2000 IT4040016 "Siepi e Canali di Resega-Foresto", IT4040015 "Valle di Gruppo", IT4040011 "Cassa di espansione del Fiume Panaro", visti:

- la Direttiva comunitaria 92/43/CEE "Habitat";
- il DPR 357/97 di recepimento della Direttiva, successivamente modificato dal DPR 120/03;
- la L.R. n. 7/04 "Disposizioni in materia ambientale";
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 167 del 13.2.06 "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree della Regione Emilia-Romagna designate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e come Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE";
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1224 del 28/7/2008 "Recepimento DM n. 184/2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS) - Misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi Dir. 79/409/CEE e DPR 357/97 e ss.mm. e DM del 17/10/2007";
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1191 del 30.07.07 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee guida per l'effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 7/04";

analizzato il Regolamento di cui all'oggetto, che contiene prescrizioni e limitazioni nell'ambito dei Siti di Rete Natura 2000, la documentazione cartografica relativa alla dislocazione dei campi gara, le caratteristiche dei siti di Rete Natura 2000 interessati, è stata espletata la procedura di pre-Valutazione di incidenza, dalla quale si evince che le attività previste e regolamentate non hanno incidenze negative significative, dirette o indirette, sugli habitat e sulle specie animali e vegetali presenti nei siti appartenenti a Rete Natura 2000 a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- che siano rispettate le misure di conservazione di cui alla D.G.R. 1224/2008;
- che, in base ad eventuali motivi ad oggi non prevedibili legati all'evoluzione ed alla conservazione dei siti, il calendario agonistico annuale, previsto dal Regolamento in oggetto, sia sottoposto a valutazione di incidenza.



Provincia di Modena

Area Ambiente e Sviluppo sostenibile
telefono 059 209 403 fax 059 209 409
viale Jacopo Barozzi 340, 41100 Modena c.f. e p.i. 01375710363
centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Area
Dott. GIOVANNI ROMPIANESI

VISTO
Dott. Roberto Ori




 Provincia di Modena
Tavola 1.a
Campi gara
Assetto attuale

-  Permanente
-  Temporaneo
-  ZPS (79/409/CEE)
-  Provincia







Tavola 1.b
Campi gara
 Assetto attuale


- Permanente
- Temporaneo
- ZPS (79/409/CEE)
- Provincia






 Provincia di Modena
 tavola 1.c
Campi gara
assetto attuale

-  Permanente
-  Temporaneo
-  ZPS (79/409/CEE)
-  Provincia





Dettaglio georeferenziazione (UTM 32T RER) dei tratti per cui è stata richiesta variazione d'estensione sui canali Fossa Raso e Cavo Lama

A) Canale Cavo Lama: i tratti di campo gara verranno diminuiti dagli attuali ai seguenti

1. Cavo Lama superiore (permanente Ciprinidi) dal punto X: 650827 Y: 959301 (SP 1 Carpi-Ravarino) al punto X: 652177 Y: 961228 (bacino Pratazzola);
2. Cavo Lama zona Carpi dal punto X: 652871 Y: 962284 (ponte Lama) al punto X: 652935 Y: 966204 (ponte Borelle);
3. Cavo Lama centrale (permanente Ciprinidi) dal punto X: 652637 Y: 969101 (via Condotto) al punto X: 653072 Y: 970652 (via Lunga) e dal punto X: 653495 Y: 972019 (centrale) al punto X: 653693 Y: 972543 (ponte Tagliana);
4. Cavo Lama inferiore (permanente Ciprinidi) dal punto X: 653696 Y: 972555 (ponte Tagliana) al punto X: 653665 Y: 974772 (via S. Stefano) e dal punto X: 653635 Y: 975832 al punto X: 635593 Y: 976278.

B) Canale Fossa Raso: i tratti di campo gara verranno diminuiti dagli attuali ai seguenti

1. Fossa Raso (permanente Ciprinidi): dal punto X: 649248 Y: 973903 al punto X: 649329 Y: 975075.





 Provincia di Modena


Campi gara
Aspetto attuale
Cavo Lama - Fossa Raso

-  Permanente
-  Temporaneo
-  Confini comunali
-  ZPS (79/409/CEE)
-  Provincia







Cavo Lama Centrale




Cavo Lama Inferiore




Cavo Lama Inferiore.



Cayo Lama Superiore



Savo Lama Zona Carpi



Cavo Lanfa Zona Carpi



Fossa Raso

